

pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti € 223,90 dal 1° gennaio 2003;

assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti € 166,14 dal 1° gennaio 2003.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai 65 anni viene elevato fino a € 56,63 mensili, calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo stesso.

Art. 5.

1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidità o di indennità mensile di frequenza di età inferiore a 65 anni, è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2003, una maggiorazione di € 10,33 mensili, per tredici mensilità, a condizione che non possiedano né redditi propri di importo pari o superiore a € 4.801,16 né redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a € 10.028,72.

Art. 6.

1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di pensione di età pari o superiore a settanta anni è incrementata fino a garantire un reddito proprio pari a € 525,89 al mese, per tredici mensilità, in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiore a € 6.836,57;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri pari o superiori a € 6.836,57 né redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a € 11.503,44;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

2. I benefici incrementativi di cui al comma 1, sono altresì concessi, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.

3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

Art. 7.

1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti e l'indennità speciale ai ciechi ventesimisti sono ridotte di € 93 mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette

indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento disciplinato dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2003

Il Ministro: PISANU

03A04622

DECRETO 31 marzo 2003.

Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991;

Vista la decisione 2000/147/CE dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE per quanto riguarda la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione;

Rilevata la necessità di emanare specifiche disposizioni sui requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa aria degli impianti di condizionamento e ventilazione;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Art. 2.

Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte

1. Le condotte sono realizzate in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero).

2. Nel caso di condotte preisolate, realizzate con diversi componenti tra loro stratificati di cui almeno uno con funzione isolante, è ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1 (zero-uno). Detta condizione si intende rispettata quando tutte le superfici del manufatto, in condizione d'uso, sono realizzate con materiale incombustibile di spessore non inferiore a 0,08 millimetri e sono in grado di assicurare, anche nel tempo, la continuità di protezione del componente isolante interno, di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 (uno).

3. I giunti ed i tubi di raccordo, la cui lunghezza non è superiore a 5 volte il diametro del raccordo stesso, sono realizzati in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero), 0-1 (zero-uno), 1-0 (unozero), 1-1 (uno-uno) o 1 (uno).

4. Le condotte di classe 0 (zero) sono rivestite esternamente con materiali isolanti di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 (uno).

5. Nelle more dell'emanazione di specifiche norme tecniche armonizzate e dei connessi sistemi di classificazione per la tipologia di prodotti oggetto del presente decreto, sono ammessi manufatti in classe di reazione al fuoco A₁, come definita nel sistema di classificazione europeo di cui alla decisione 2000/147/CE.

6. I materiali di cui al comma 5 sono omologati dal Ministero dell'interno ed individuati come «condotte di ventilazione e riscaldamento» o «manufatti completi isolanti per condotte di ventilazione e riscaldamento». La rispondenza a quanto dichiarato dal produttore, circa le modalità di assemblaggio ed installazione del manufatto, è attestata dall'installatore mediante apposita dichiarazione di conformità.

Art. 3.

Commercializzazione

1. I prodotti originari di Paesi contraenti l'accordo SEE possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto se muniti delle autorizzazioni alla commercializzazione previste dalle disposizioni cogenti comunitarie o italiane.

2. Ai fini del rilascio, da parte del Ministero dell'interno, delle previste autorizzazioni alla commercializzazione, sono accettate le certificazioni di prodotti legalmente riconosciuti in uno degli Stati contraenti l'accordo SEE, previo l'accertamento della equivalenza alle caratteristiche di reazione al fuoco stabilite al precedente art. 2. Le suddette certificazioni devono essere emesse da un organismo riconosciuto a tal fine da un Paese membro della UE.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei corrispondenti regimi di autorizzazione alla commercializzazione comunitaria, ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco si applica la normativa italiana vigente che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione europea, stabilite nel decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991.

Art. 4.

Disposizioni finali

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 31 marzo 2003

Il Ministro: PISANU

03A04686

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 marzo 2003.

Rettifica del decreto 28 gennaio 2003 relativo alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aspirina».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOQUE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Visto il decreto n. 800.5/S.44/97M.8/D3 del 28 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2003, relativo alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale: ASPIRINA, nella forma e confezione: «05 forte» 10 compresse 0,5 g - A.I.C. n. 004763316 della ditta Bayer S.p.a.;

Considerato che nel suddetto decreto la descrizione della confezione della specialità medicinale è errata;

Decreta:

A rettifica del decreto n. 800.5/S.44/97M.8/D3 del 28 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2003:

dove è scritto: «0,5 forte» 10 compresse 0,5 mg;

leggasi: «0,5 forte» 10 compresse 0,5 g.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2003

Il dirigente: GUARINO

03A04533